



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

3 - Settore Ambiente e Servizi Sociali

Ufficio Demanio, Patrimonio

ORDINANZA N° 44 DEL 15/05/2019

Oggetto: ORDINANZA COMUNALE A DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BALNEAZIONE E DELL'UTILIZZO DEGLI ARENILI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Politica Ambientale del Comune di Lavagna, revisionata ed approvata con Delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 10/05/2017, che contiene i criteri direttivi per definire i propri indirizzi ed impegni per la difesa dell'ambiente;

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- la legge 24 novembre 1981 n.689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- il Decreto legislativo n. 79 del 23/05/2011 ad oggetto "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio" ed in particolare l'art. 11 dell'ALLEGATO 1;
- la Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 2 ad oggetto "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari" ed in particolare l'art. 60;
- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- la Legge Regionale 01 gennaio 2007 n. 1, ad oggetto "Testo unico in materia di Commercio";
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;
- il Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 ad oggetto “ Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148) ed in particolare l’art. 3;
- la Legge 15 dicembre 2011, n. 217 ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 ed in particolare l’art. 11;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ad oggetto “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214), in particolare l’art. 34;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205”;
- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6, ad oggetto Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 72 del 13/10/2017 ad oggetto: “Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati con il sistema porta a porta nel territorio comunale – modalità operative”;
- l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 35 del 09/05/2019 ad oggetto “modifica al calendario relativo al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati con il sistema del porta a porta nel territorio comunale”;
- la Legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 3 gennaio 2002 n. 1, dalla Legge Regionale 17 agosto 2006 n. 21, dalla Legge Regionale 4 luglio 2008 n. 22, dalla Legge Regionale 29 maggio 2012, n. 21;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- le “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e i criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 21 maggio 2004 così come modificate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 246 del 10/03/2015;
- le “Linee Guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156/2013, così come modificate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1057/2013 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 220 del 06/06/2015 ed in particolare l’art. 1 il quale prevede che i loro contenuti devono essere recepiti nelle ordinanze che regolano l’attività sull’arenile;
- l’art. 1, comma 251, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007);
- l’art. 109 del Decreto Legislativo n. 152/06, ed il Regolamento Regionale 18 giugno 2007 n° 3, Regolamento di attuazione dell’art. 5, comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ex art. 109 D.Lgs. 152/2006, così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n° 5/2011;

- le “linee guida per la combustione del materiale ligneo depositato sulle aree demaniali” approvate con Delibera di Giunta Regionale n° 1058 del 5/10/2015;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO ALTRESÌ il nuovo Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime adottato con delibera di Consiglio Comunale num. 1 del 19/01/2018, approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria num. 2267 del 10/05/2018 e ratificato con accettazione integrale delle prescrizioni in esso contenute con Deliberazione di Consiglio Comunale num. 52 del 29/05/2018;

CONSIDERATO il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni e che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopra citate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 53/2008 e ss.mm.ii., dell'ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure sotto la cui giurisdizione ricade il litorale del Comune di Lavagna;

RITENUTO di dover disciplinare le attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale di giurisdizione;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

di

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

ART. 1

DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE PERIODI E REGOLE DI APERTURA

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
2. All'interno del periodo di cui sopra, i titolari di concessioni per strutture balneari devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima ed il totale funzionamento per fini balneari almeno nel periodo dal 1 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura, la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica. Per i titolari di concessioni di strutture balneari che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi occorsi il 29 e 30 ottobre 2018, è eccezionalmente derogata l'apertura al 01/06/2019 e per il tempo strettamente necessario al ripristino delle opere danneggiate.
3. Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, i concessionari di strutture balneari devono garantire il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
 - Dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
 - Dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
 - Dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.
4. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro

quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura. Al di fuori della stagione balneare (1 ottobre – 30 aprile), anche se le strutture balneari rimangono chiuse possono permanere sull'arenile gli impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione, come dettagliato nel PUD comunale vigente.

5. Le strutture balneari, che decidono di rimanere aperte per fini balneari per tutto il periodo come sopra individuato (1/06 – 15/09), possono rimanere aperte ai fini balneari, fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare, rispettando l'orario minimo di cui al punto 3.
6. Durante la stagione balneare (1/05 – 30/09), ovvero per il periodo di apertura all'interno della stagione balneare (periodo minimo di apertura 1/6 – 15/9), cioè nel periodo in cui il concessionario è tenuto a fornire i servizi compresi nella propria concessione (in particolare i servizi igienici, di primo soccorso e di salvataggio), l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente.
7. Al di fuori della stagione balneare (come individuata al punto 1.) è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:
 - durante il periodo compreso dal 1/04 (o nella settimana antecedente la domenica di Pasqua qualora la stessa sia nel mese di marzo) al 31/10;
 - tutto l'anno per un periodo minimo di 10 mesi;
8. A questo proposito i concessionari/gestori dovranno comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, al SUAP del Comune di Lavagna, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria, il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica; rispettando il periodo minimo di apertura e gli orari indicati nelle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156/2013 e ss. mm. ed ii.
9. Nel periodo di apertura per attività elioterapica le strutture balneari devono essere allestite, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dell'art. 23 della legge 104/92, con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. in ogni caso la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per le altre strutture balneari, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili. Eventuali deroghe, debitamente motivate, al numero massimo di strutture sopra indicate, in caso di apertura annuale, dovranno essere richieste all'ufficio Demanio comunale e potranno essere accolte solo previa modifica del vigente PUD comunale. Quanto sopra fermo restando le altre eventuali autorizzazioni edilizie, commerciali, etc.
10. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari disposizioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possano indurre alla balneazione.
11. Per le strutture balneari aperte ai fini elioterapici, salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.
12. Per i periodi al di fuori della stagione balneare, qualora le strutture balneari esercitino attività elioterapica, in una delle due modalità indicate al precedente punto 8, esse dovranno rimanere aperte almeno per tre giorni la settimana con un orario minimo dalle 10,00 alle 16,00 con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi.

13. Nel caso di apertura annuale della struttura balneare di cui al precedente punto 8., lettera b) gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno. Tali periodi vanno comunicati all'Ufficio Demanio del Comune.
14. Nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.
15. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica le strutture balneari devono esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi facsimile allegato alle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156/201) indicante il periodo e gli orari di apertura;
16. Durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione, sarà cura del concessionario mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione. Qualora si renda necessario l'intervento dei mezzi meccanici per le operazioni di riallineamento della spiaggia in concessione, l'arenile interessato dovrà essere chiuso ed interdetto al pubblico nel tempo strettamente necessario ai livellamenti.

ART. 2

ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile, e per tutta la durata della stagione balneare: la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 3

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

- 1) Sulle spiagge site nel Comune di Lavagna, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:**
 - a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia, denominata fascia di transito¹ che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia, qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri o non consenta il rispetto di tale misura, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale

¹La fascia di libero transito della battigia va riferita al medio marino estivo

e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.

Tutti i concessionari inoltre devono:

- c1) adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al comma c);
- c2) garantire, durante l'orario di apertura delle strutture balneari, l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici, a tutti, in forma gratuita;
- c3) durante le manovre di allaggio e varo presso gli scali dovrà essere costituito un presidio in modo tale da limitare temporaneamente l'accesso alle aree di manovra per il solo periodo di svolgimento delle operazioni;
- d) campeggiare e/o accamparsi;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
- f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno;
- g) durante la stagione balneare, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
- h) tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora quali radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora oltre il limite di cui al Piano - Regolamento comunale acustico, e comunque oltre i limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia;
- i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza le prescritte autorizzazioni e/o nulla osta di legge;
- l) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- m) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo;
- n) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
- o) durante la stagione balneare, sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- p) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso nelle immediate vicinanze delle docce.

2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.
3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Comunale e Sanitaria.
4. Nelle aree demaniali libere, è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.), di durata inferiore o pari a 3 giorni, previo provvedimento del Comune, da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. Gli obblighi fissati dalla presente ordinanza per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai gestori di spiagge libere attrezzate e strutture similari di servizio della balneazione. Nell'ambito di tali strutture, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente – con occupazione di lettini o sedie a sdraio – la porzione del fronte a mare in concessione, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione. Nelle strutture al servizio della balneazione il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito dell'area affidatagli, un apposito cartello con dicitura:

“STRUTTURA AL SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE (O SPIAGGIA LIBERA
ATTREZZATA) SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO,
PULIZIA E SERVIZI IGIENICI) ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO”.

Obblighi di carattere generale.

- Per tutto il periodo in cui le strutture sono in esercizio, ne devono essere garantiti la sicurezza e la funzionalità dei servizi, nonché l'igiene, il decoro e l'estetica.
- Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure.
- I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
- Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
- Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
- Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche devono essere munite di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.

Pulizia dell'arenile:

- sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss. mm. ed ii.

- il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune rispettando le disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata.
- durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno mensile ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.) ed a seguito di eventi meteo-marini;
- è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 19.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica secondo le indicazioni precedentemente enunciate (art. 1 comma 15);
- potrà essere derogato a queste limitazioni orarie solo ove occorra intervenire con urgenza a seguito di eventi atmosferici o quando altro abbia determinato alterazioni nello stato dell'arenile. In questi casi gli interventi dovranno essere mirati e limitati alle aree direttamente interessate.

Dotazioni necessarie nelle strutture balneari.

La struttura balneare deve essere dotata:

- di servizi igienici per disabili, ai sensi della legge 104/92, dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile ai fini di consentirne l'immediata identificazione;
- di contenitori separati per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- i rifiuti raccolti all'interno delle strutture balneari dovranno essere conferiti al circuito urbano di raccolta utilizzando le apposite batterie di contenitori fornite in comodato gratuito nel rispetto dei giorni e degli orari previsti nel calendario di esposizione e con le modalità indicate nella vigente ordinanza sindacale relativa al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati con il sistema porta a porta;
- di appositi dispositivi che limitino automaticamente la durata dell'erogazione dell'acqua per le docce o altri servizi.

Insegne e confini delle strutture balneari

- all'ingresso di ogni struttura balneare deve essere posto un cartello o un'insegna indicante la sua denominazione in posizione ben visibile;
- tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;
- all'ingresso di ogni struttura balneare in un posto ben visibile deve essere esposto apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- la separazione fra aree in concessione a stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, spiagge libere, e altre concessioni demaniali insistenti nonché percorsi per l'accesso

pubblico alla fascia di libero transito e al mare, collocate sull'arenile, se attuata, deve essere realizzata con semplici strutture "a giorno" realizzate preferibilmente in legno e corda che non precludano le visuali lungo la spiaggia; sono in ogni caso vietate delimitazioni in rete metallica, cordoli in cemento con ringhiere, o in altri elementi che producono analoghi "effetti barriera" che se già esistenti andranno opportunamente sostituite;

- è fatto obbligo a tutti i titolari delle concessioni o operatori sul demanio di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nelle concessioni ai fini del libero transito. Negli spazi assegnati a circoli nautici - zone di lavoro nautico, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica connessa alla movimentazione dei natanti, l'accesso è consentito al solo personale addetto, impegnato in tali operazioni con responsabilità diretta degli operatori stessi: su tali aree grava comunque l'obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento per prevenire ogni danno a terzi. E' obbligo altresì per i proprietari di aree private e/o private di uso pubblico in adiacenza al demanio marittimo (fascia art. 55 C.N.) di consentire il libero e gratuito accesso, per il raggiungimento dell'arenile durante tutto il periodo dell'anno. L'eventuale impedimento e/o ostacolo all'accesso ed al transito in tali aree sarà soggetto all'applicazione di sanzione relativa.

ART. 5

POSA DI PIATTAFORME DI SOSTA PER I BAGNANTI NEGLI SPECCHI ACQUEI

1. I concessionari nelle acque antistanti gli arenili in concessione demaniale marittima possono posizionare, previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio e Ufficio Locale Marittimo di Lavagna piattaforme di sosta per bagnanti e i relativi corpi morti, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 152/06 e al Regolamento Regionale n° 3/2007 così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n° 5/2011.
2. Le modalità di posa di gavitelli (ove previsti nel PUD comunale), dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 152/06 e al Regolamento Regionale n° 3/2007 così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n° 5/2011, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure.

ART. 6

LIBERALIZZAZIONI E SVILUPPO ECONOMICO

1. Nell'ambito delle strutture balneari, l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla presente ordinanza, dalla disciplina di settore e dalla legge nei soli casi di:
 - a. Vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
 - b. Contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
 - c. Danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
 - d. Disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
 - e. Disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti nel rispetto delle vigenti norme,

prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.

ART. 7

SPIAGGIA PER CANI

1. Il Comune di Lavagna ha individuato un tratto di arenile, delle dimensioni di circa mq. 200 per ml. 10 di fronte mare, nella spiaggia libera tra i pennelli P3 e P4 alla radice del pennello 3 ove realizzare una "Bau Beach" accessibile ai cani.
2. L'utilizzo di tale area da parte di bagnanti accompagnati da cani è consentito durante la stagione balneare dalle ore 8.00 alle ore 19.30.
3. l'utilizzo di tale area non è da considerarsi esclusivo per le persone accompagnate da cani, stante la destinazione di spiaggia a libera fruizione.
4. I proprietari/conduttori sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dei cani e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni, lesioni a persone, cose o altri animali derivanti dal loro animale.
5. L'accesso all'area è consentito per un numero massimo di 10 cani, muniti di certificato di iscrizione canina e di documentazione sanitaria attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive.
6. L'accesso all'area è interdetto ai cani di sesso femminile durante il periodo estrale – "calore" e ai cani con sindrome aggressiva.
7. Il proprietario/conduttore deve portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, o su richiesta delle autorità competenti.
8. Il proprietario/conduttore deve provvedere a che l'animale non raggiunga soggetti vicini e limiti quanto più possibile latrati e comportamenti troppo vivaci che possano arrecare molestia. Viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dall'area.
9. L'accesso al mare è consentito, nella zona antistante la spiaggia a un numero massimo di 5 cani per volta; durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario/conduttore per la relativa sorveglianza.
10. Il proprietario/conduttore deve rimuovere immediatamente le deiezioni solide depositandole nei contenitori predisposti, aspergere e dilavare con abbondante acqua di mare le deiezioni liquide; la rimozione delle deiezioni solide e liquide è a cura del proprietario/conduttore anche nei tratti di arenile utilizzati per raggiungere l'area oggetto del presente provvedimento.
11. Il Comune di Lavagna provvederà al posizionamento di ombreggianti, doccetta e ciotole per l'abbeveramento; il proprietario/conduttore deve provvedere al benessere del cane senza danneggiare l'attrezzatura a disposizione.
12. Ogni due ore circa il proprietario/conduttore del cane è tenuto a condurre l'animale fuori dall'area per una passeggiata igienica.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.
2. E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1161 (sanzione penale), n. 1164 del Codice della Navigazione e del D.Lgs. n. 171/2005 e ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale e ai sensi del Capitolo XVII della L.R. n.1/2002 del 3/01/2007.

4. La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.
5. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
6. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla sua emissione e da tale data sostituirà a tutti gli effetti le proprie precedenti ordinanze disciplinanti la materia.

Il Responsabile del Procedimento individuato nella persona della dott.ssa Stefania Caviglia attesta di avere effettuato, per quanto di propria competenza, il preventivo controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'147bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale
CAVIGLIA STEFANIA / INFOCERT SPA
